



Proroga Efficacia Autorizzazione per l'esercizio della cava di lava da
frantumazione sita in C\da "Dagalotti" nel Comune di Belpasso (CT)
Denominata "Dagalotti - ICEA 1"

Ditta I.C.E.A. S.r.l. dei F.lli Di Fede

Reg. n. 47/25- CT_502-P1

D.R.S. n. 2869 del 11/12/2025

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

SERVIZIO VI -DISTRETTO MINERARIO CATANIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

VISTO la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 04-04-1956, n.23, che detta Norme di Polizia Mineraria ed il
Regolamento esecutivo approvato con D.P.R.S. 15-07-1958, n. 7 e successive
modifiche;

VISTO il D.P.R.S. del 15/07/1958, n. 7 – “Regolamento di polizia
Mineraria” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. del 09/04/1959, n. 128 e successive modifiche ed
integrazioni – “Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave”;

VISTA la L.R. 09-12-1980, n.127 e successive modifiche ed integrazioni, che
detta disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e

provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs. 25/11/1996 n. 624 “ Attuazione della direttiva 92/91 CEE, relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/1 CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 05.07.2004 n.10, art. 2 “Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava”;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - “Norme in Materia Ambientale” – così come modificato dal D.Lgs. n. 04 del 16/01/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

VISTO il Protocollo di Legalità stipulato in data 23/05/2011, aggiornato con “Intesa per la Legalità tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell’Isola”, approvata con D.A. Energia n. 19/GAB del 22/06/2020;

VISTO il D.lgs. 06/09/2011, n. 159 “codice delle leggi antimafia”;

VISTO il D.P.R. del 26/04/2012 n. 38 “Regolamento recante Norme di attuazione dell’art. 2, commi 2bis e ter, della L.R. 30/04/1991, n. 10 e ss.mm.ii.” per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza di questo Dipartimento;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 5 del 08/01/2013 “Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia”;

VISTO l’art. 83 della L.R. 07/05/2015, n. 9 con il quale viene stabilito che il

canone di produzione è commisurato alla superficie dell'area di coltivazione ed al volume di materiale autorizzato;

VISTA la Direttiva dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e del Dirigente Regionale del Dipartimento Energia in merito all'applicazione del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), prot. n. 27552 del 10/07/2014;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, prot. n. 22280/334.11.2000 del 13/12/2000;

VISTA la nota n. 21277 del 16/05/2019 con la quale il Dirigente Generale pro-tempore, ha disposto che si può acconsentire alla proroga dell'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile ad istanza di parte;

VISTA la successiva nota prot. n. 35899 del 30/08/2019, con la quale è stata estesa l'applicazione della suddetta Disposizione n. 21277/2019 anche nel caso in cui l'istanza sia stata avanzata immediatamente dopo la scadenza del titolo minerario ed in prossimità dell'emissione della medesima Disposizione;

VISTO il D.P.R.S. 05/04/2022 n. 9 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ecc....."*;

VISTO il D.D.G. n. 178 del 17/03/2023, di conferimento dell'incarico a far data dal 1 aprile 2023 al dott. Michele Messina di dirigente del Servizio 6 "Distretto Minerario di Catania" del Dipartimento regionale dell'Energia;

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 32, comma 2°, della L.R. 15/05/2013, n. 9 il Dirigente del Servizio 6 del Dipartimento dell'Energia espleta le funzioni di Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania, ai

sensi della normativa del settore;

VISTA la Deliberazione n. 253 del 04/09/2025 con la quale la Giunta Regionale ha conferito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 4, della Legge Regionale n. 10/2000, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 20/2003, e successive modifiche e integrazioni, al dott. Carmelo Frittitta, per la durata di anni due, l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il D.P. Reg. n. 3937 del 10/09/2025 con il quale il Presidente della Regione, in virtù della delibera di Giunta Regionale n. 253 del 04/09/2025, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al dott. Carmelo Frittitta;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023 con il quale è stato aggiornato il “*Piano Regionale dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Precio*”;

VISTA la Legge Regionale 02/04/2024, n. 6, “*Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei*”;

VISTA l'autorizzazione n. 12/10 del 15/12/2010, rilasciata dal Distretto Minerario di Catania alla società **I.C.E.A. S.r.l. dei F.lli Di Fede**, con sede legale in Belpasso (CT), Zona Industriale S.P. 3/III – Km. 0,300 – Frazione Piano Tavola ST. Prov. per Valcorrente, (P.IVA 00495540874), rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Di Fede Angelo

e domiciliato per la carica presso la sede legale della società, per l'esercizio della cava di lava da frantumazione denominata “**Dagalotti – ICEA 1**” sita in contrada Dagalotti in territorio del



Comune di Belpasso (CT), valida per una durata di anni 15, e quindi scadente il **14/12/2025**, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 50 del N.C.T. del Comune di Belpasso (CT) particelle nn. 73 – 107 – 127 e 128 (partim), e particella n. 8 del foglio di mappa n. 51 del medesimo Comune; la cui superficie in disponibilità pari a mq. 87.845; la superficie di cava destinata alla coltivazione pari a mq. 75.985; i volumi estraibili pari a mc. 994.500;

VISTA la denuncia di esercizio, assunta agli atti di questo Ufficio al prot. n. 2905 del 11/04/2011 e registrata al n. 14/11 del 11/04/2011, con la quale l'amministratore unico Sig. Di Fede Angelo, sopra generalizzata, della società I.C.E.A. S.r.l. dei F.lli Di Fede, esercente dell'attività estrattiva della cava di lava da frantumazione denominata convenzionalmente "Dagalotti – ICEA 1", sita in c.da "Dagalotti" del Comune di Belpasso (CT), ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R. n. 128/59, come modificato dall'art. 20 del D.lgs. 25 novembre 1966, n. 624, e ss.mm.ii., ha nominato Direttore responsabile l'Ing. Raimondi Carmelo, e sorvegliante il Sig. Lacqua Salvatore;

VISTA l'istanza del 09/06/2025, assunta agli atti del Distretto il 16/06/2025 al prot. n. 22028 e quindi entro i termini previsti dalla L.R. 127/80 e ss.mm.ii., con la quale l'amministratore unico sig. Di Fede Angelo della società I.C.E.A. S.r.l. dei F.lli Di Fede, ha chiesto, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 127/80, il rinnovo dell'autorizzazione **n. 12/10 del 15/12/2010**, precisando altresì, che sarà attivata la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., finalizzato al rinnovo per 15 anni dell'autorizzazione all'esercizio della cava in argomento;

VISTA la nota del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"

prot. n. 84379 del 10/12/2025, assunta agli atti di questo Ufficio al prot. n. 42715 del 10/12/2025, con la quale comunica che l'Amministratore Unico della Società I.C.E.A. S.r.l. dei F.lli Di Fede, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per il progetto di rinnovo con ampliamento volumetrico del progetto di coltivazione della cava di lava da frantumazione CT502, denominata "Dagalotti – ICEA 1" sita in C.da Dagalotti del comune di Belpasso (CT), depositando nel Portale il progetto - (Cod Proc. 4289);

VISTA l'istanza del 12/09/2025 assunta agli atti di questo Ufficio al prot. n. 32002 del 15/09/2025, con la quale l'amministratore unico Sig. Di Fede Angelo, sopra generalizzato, nella qualità di amministratore unico della società società I.C.E.A. S.r.l. dei F.lli Di Fede, ha chiesto una proroga dell'efficacia dell'autorizzazione n. 12/10 del 15/12/2010, con scadenza il 14/12/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22bis, comma1, let.b) della L. R. 09/12/1980, n. 127 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 7 della legge regionale 04/04/2024, n. 6, al fine di potere proseguire l'attività lavorativa ed estrattiva nella cava in argomento, oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione, per un periodo non inferiore a 12 mesi, in relazione esclusivamente alle previsioni di cui al progetto attualmente autorizzato, nelle more del completamento dell'iter istruttorio presso l'ARTA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., per il progetto di rinnovo con ampliamento volumetrico del progetto di coltivazione della cava di lava da frantumazione CT502, denominata "Dagalotti – ICEA 1" sita in C.da Dagalotti del comune di Belpasso (CT), allegando le seguenti dichiarazioni sostitutive, relazione,

tecnica ed elaborati:

- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del dell'amministratore unico della società proponente sig. Di Fede Angelo, che ad oggi il regime vincolistico dell'area di coltivazione non è mutato;
 - ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'amministratore unico della società proponente, di avere in disponibilità l'area dei terreni di cava, nonché l'impegno a estendere la garanzia finanziaria per il periodo di proroga concesso;
 - ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'esercente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 9 let. E) della Legge n. 190/2012, "di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e i dipendenti del Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania;
 - ✓ Relazione tecnica attestante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
 - ✓ Le planimetrie generali, a curve di livello della situazione attuale a scala 1:1.000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali, nel senso della massima pendenza scala 1:1.000;
 - ✓ il crono programma dei lavori previsti nel corso del periodo di proroga.
- VISTA la nota distrettuale prot. n. 42560 del 09/12/2025, con la quale si chiede alla società di produrre documentazione integrativa;
- VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla società proponente e assunta agli atti di questo Distretto Minerario di Catania al prot. n. 42925 del 11/12/2025, che di seguito si riporta:
- ✓ il versamento effettuato con pagoPA del 10/12/2025 intestato alla Regione Siciliana, con la quale la Società "I.C.E.A. S.r.l. dei F.lli Di Fede" ha

attestato l'avvenuto pagamento della somma di € 180,76 (centottanta/76),
a titolo di "Tassa di Concessione Governativa Regionale", ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 24/08/1993 n.24;

- ✓ la copia autentica della Polizza fideiussoria sostitutiva del versamento di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 127/80, stipulata dalla società esercente con la Unipol Assicurazioni S.p.a. numero: 1/57353/96/763843228 , con scadenza alla data del 19/12/2026.

VISTO il "Piano Regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio" pubblicato sulla G.U.R.S. n. 48 del 17/11/2023 aggiornato con D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023, da cui si evince che l'area di cava identificata con la sigla CT 502 rientra in area di estrattiva di primo livello CT01.I;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta del proponente del 12/09/2025 in quanto, ha presentato prima della scadenza del titolo minerario l'istanza e la documentazione tecnica progettuale presso il Servizio 1 - "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" acquisita al protocollo DRA al n. 81933, per il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sottesa all'ottenimento del "Progetto di rinnovo con ampliamento volumetrico della cava di lava da frantumazione CT 502 denominata Dagalotti – ICEA 1, sita nel comune di Belpasso (CT)";

VISTI i titoli di disponibilità;

VISTO il Patto di Integrità sottoscritto dalla ditta esercente e dal Dirigente del Servizio 6;

VISTO il rapporto sulla visita eseguita sui luoghi di cava redatto dal Funzionario Direttivo, registrato in data 11/12/2025 al n. 69/25 del registro di repertorio;



CONSIDERATO che la norma vigente ritiene applicabili, anche ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso la consultazione della "White_List", le disposizioni di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del codice antimafia;

CONSIDERATO che la Società I.C.E.A. S.r.l. dei F.lli Di Fede risulta regolarmente iscritta nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo d'infiltrazione mafiosa – art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 – D.P.C.M. 18 aprile 2013 – della Prefettura di Catania, con scadenza iscrizione nella "white list" alla data del 14/04/2026;

CONSIDERATO che allo stato attuale è stato coltivato un volume inferiore a quello autorizzato e che fino alla data odierna non esistono ostacoli alla prosecuzione dell'attività di cava;

CONSIDERATO che l'interruzione dell'attività di cava, dovuta dalla scadenza dell'autorizzazione, creerebbe un danno irreversibile alla Società, per motivi non ad essa attribuibili, con gravi ripercussioni sul piano economico ed occupazionale;

CONSIDERATO che la Società I.C.E.A. S.r.l. dei F.lli Di Fede è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica;

ACCERTATA la regolarità contributiva della società esercente in ordine ai pagamenti afferenti i canoni di produzione ex art. 83 legge regionale n. 9/2015, di cui si riporta il canone relativo all'anno 2024, giusto Quietanza n. 1312570 del 02/04/2025, così come acquisita dalla piattaforma SCORE della Regione Siciliana, attestante l'avvenuto pagamento;

RITENUTO che vi siano sufficienti elementi a supporto della richiesta, anche nella considerazione che il programma degli interventi da realizzare

non dovranno determinare un aumento dei volumi estrattivi già autorizzati;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che possano considerarsi sufficienti gli elementi tutti forniti ai fini dell'accoglimento della richiesta formulata dalla Società proponente e che, pertanto, possa concedersi una (P.E.A.) proroga dell'efficacia "dell'autorizzazione n. 12/10 del 15/12/2010, con scadenza il 14/12/2025, relativamente ad un periodo di dodici mesi, in prosecuzione dalla data del 14/12/2025 di scadenza dell'autorizzazione;

VISTI gli atti di quest'Ufficio;

FATTI salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

Art. 1

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22bis, comma 2, let. b) della L. R. 09/12/1980, n. 127 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 7 della L.R. 6/2024, è **prorogata** fino alla data del **14/12/2026** il **termine dell'efficacia dell'autorizzazione (P.E.A.)**, relativa all'autorizzazione n. 12/10 del 15/12/2010, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività estrattiva della

cava di lava da frantumazione denominata "**Dagalotti – ICEA 1**", sita in c.da Dagalotti nel Comune di Belpasso (CT), individuata in catasto al foglio di mappa n. 50 del N.C.T. del Comune di Belpasso (CT) particelle nn. 73 – 107 – 127 e 128 (partim), e particella n. 8 del foglio di mappa n. 51 del medesimo Comune, alla Società **I.C.E.A. S.r.l. dei F.lli Di Fede** con sede legale in Belpasso (CT), Zona Industriale S.P. 3/III – Km. 0,300 – Frazione Piano Tavola ST. Prov. per Valcorrente, (P.IVA 00495540874), rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Di Fede Angelo nato a e domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

Art. 2

La presente proroga viene concessa nelle more del rilascio del Provvedimento Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunque, i volumi di materiale di cava estratti durante la validità della PEA, dovranno essere scomputati dal programma di coltivazione del progetto di rinnovo. Su richiesta di questo Ufficio, a conclusione del procedimento istruttorio di rinnovo dell'autorizzazione, l'esercente di cava dovrà presentare la rimodulazione del programma lavori del progetto di rinnovo, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, specificando i volumi residuali di estrazione allo status quo e la previsione della durata dell'autorizzazione in funzione dei volumi estratti.

Art. 3

La Società esercente è tenuta a rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione n. 12/10 del 15/12/2010, che fanno parte integrante della

presente autorizzazione, pena la decadenza di questo provvedimento; analogamente si procederà con la decadenza nel caso in cui la società esercente non dovesse conseguire il parere ambientale.

Art. 4

Dovrà regolarizzare la contribuzione dei periodi di rilascio della P.E.A., in ordine ai pagamenti afferenti i canoni di produzione relativamente ai mesi successivi allo stesso rilascio della P.E.A..

Art. 5

Ad ottemperare con la massima urgenza quanto dovesse essere richiesto dagli Enti preposti al rilascio della certificazione del V.I.A.-V.A.S.;

Art. 6

La società è tenuta a presentare entro il mese di gennaio il programma annuale dei lavori conforme al progetto di coltivazione approvato nonché, ai sensi dell'art. 15, comma 1ter della L.R. n. 06/2024, che modifica l'art. 12 della L.R. n. 9 del 15/05/2013 e ss.mm.ii., la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla produzione di materiale estratto dal banco nell'anno precedente, pena la sospensione dei lavori di cava;

Art. 7

L'Ingegnere Capo, in qualunque momento può disporre la decadenza, in autotutela, della presente Autorizzazione, qualora durante la sua vigenza siano acquisite informazioni interdittive dal Prefetto, di cui all'art. 84, comma 3° del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., o nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui al Protocollo di legalità nei confronti della Regione Siciliana – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, accettati e sottoscritti nell'intesa per la legalità o non vengano adempiute le prescrizioni



di cui al presente Decreto.

Art. 8

Il presente decreto sarà notificato alla Società I.C.E.A. S.r.l. dei F.lli Di Fede e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art. 9

Si fa riserva di eseguire, durante il periodo di vigenza della proroga dell'efficacia dell'autorizzazione della cava "de qua", sopralluoghi per gli accertamenti di competenza.

Art. 10

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Catania, data del protocollo

Il Funzionario

(Geom. Giovanni Tumburini)

Il Dirigente del Servizio 6

(Dott. Michele MESSINA)



MICHELE MESSINA
REGIONE SICILIANA
11.12.2025 13:29:54
GMT+01:00